

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ORGANISMI DI MEDIAZIONE

PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

ex art. 7 , comma 2 , lett. c D.M. 18 Ottobre 2010 n. 180

TRA

O.MN.I.A.

E

LA CONCILIAZIONE DIREKTA ADR SEDE DI RIETI VIA PAOLESSI N. 107

per promuovere l'istituto della mediazione civile e commerciale, ex D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, come strumento per la soluzione stragiudiziale delle controversie.

Con il presente Accordo tra:

- O.MN.I.A. con sede legale Via Orazio Coccanari 45 – 00019 Tivoli (RM) Codice fiscale **94062350585** p.IVA 11687051000 in persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa Antonietta Fratocchi, CF FRTNNT48D53C518L **iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 770**

e

- LA CONCILIAZIONE DIREKTA ADR SRL con sede in Roma Piazza Istria n. 3, p.IVA 11360491002 in persona dell'Amministratore Unico Maria Rosaria Delli Carri C.F. DILLMRS43R48A783F **iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia al n. 716** e la Direttrice della sede di Rieti via Paolessi n. 107 Avv. Antonella Santoprete C.F. SNTNNL84T43H282A

Premesso

- che a giudizio dei contraenti del presente **Accordo ex art. 7 D.M.180/2010** la **mediazione civile e commerciale** rappresenta un valido strumento per rispondere con efficacia alle esigenze ed alle aspettative di rapida ed economica risoluzione delle controversie manifestate da consumatori, utenti, associazioni, imprese e professionisti, tenendo presente l'annosa e perdurante crisi della giustizia civile;
- che è interesse dei contraenti promuovere iniziative di collaborazione volte a favorire la conoscenza e l'utilizzo della mediazione civile e commerciale per la soluzione delle controversie da parte di imprese, consumatori e utenti e come strumento atto a ridurre il contenzioso e i suoi costi;
- che il **D.M. 18 Ottobre 2010 n. 180** contempla specificamente, all'**art. 7, comma 2, lett. c**, che un Organismo di mediazione possa sottoscrivere, anche per singoli affari di mediazione, accordi che prevedono la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi;
- che LA CONCILIAZIONE DIREKTA ADR è un Organismo di mediazione civile e commerciale ex D. Lgs. 28/2010 iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto al Ministero di Giustizia al nr. 716 già attivo nella mediazione civile e commerciale;
- che O.MN.I.A. è un Organismo di mediazione civile e commerciale ex D. Lgs. 28/2010 iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto al Ministero di Giustizia al n. 707, già attivo nella mediazione civile e commerciale;

Costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le parti, come sopra rappresentate convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1.1. L'Accordo è finalizzato alla formazione e sviluppo della mediazione e delle tecniche di risoluzione alternative delle controversie in diversi Distretti di Corte d'Appello o Circondari di Tribunale del paese.

1.2. In particolare, le parti si impegnano a:

- avvalersi, reciprocamente, delle strutture e del personale per lo svolgimento delle procedure di mediazione;
- scambiarsi reciprocamente i resoconti sullo svolgimento e sull'esito delle mediazioni;
- facilitare l'utilizzo dei servizi del Partner.

1.3 In virtù del presente Accordo, le parti dovranno avvalersi nelle procedure di mediazione delle strutture organizzative nella disponibilità diretta dell'altro partner e potranno avvalersi dei mediatori iscritti negli elenchi dell'altro Organismo di mediazione.

ART. 2 - LIMITI DELL'ACCORDO

2.1 Con il presente Accordo le Parti **non creano alcun rapporto di dipendenza, agenzia, associazione, franchising, consorzio o joint-venture**. Pertanto, ciascuna Parte contraente non ha alcun diritto o potere di assumere con terzi impegni ed obbligazioni in nome e per conto dell'altra.

2.2 Ciascuna parte opera in piena autonomia e a proprio rischio nei confronti dei terzi, della clientela e dei propri dipendenti.

2.3 Ciò premesso, non sono escluse, per il futuro, possibili forme di organizzazione più strette – da concludersi e provarsi per iscritto – che consentano di disciplinare il lavoro comune ed ottimizzare i costi di gestione delle iniziative.

ART. 3 – ASSENZA DI OBBLIGO DI ESCLUSIVA TRA LE PARTI

3.1 **Non esiste obbligo di esclusiva tra le Parti**, per cui ciascuna di esse resta libera di concludere analoghi Accordi anche con altri Organismi di mediazione.

ART. 4 – COMPENSI

4.1 Nel caso in cui una dei due organismi apporti una mediazione che si svolgerà presso la sede dell'altro con l'ausilio di propri mediatori, all'organismo ospitante che metterà a disposizione la propria sede verrà riconosciuto **un importo pari al 30% sulle spese di mediazione relative al procedimento calcolate sulle tabelle del regolamento dell'organismo che avvia la procedura e un importo pari al 50% sulle spese di Avvio**. Restano escluse le spese vive documentate. L'organismo che avvia la procedura di mediazione avrà l'obbligo di comunicare, entro e non oltre 10gg dal verbale di chiusura della procedura di mediazione, l'esito definitivo della mediazione.

4.2 Qualora oltre all'ospitalità sia necessario l'impiego di mediatori dell'organismo ospitante, l'indennità di cui al punto 4.1 sarà pari al **50% sulle spese di mediazione relative al procedimento**. In quest'ultima ipotesi la liquidazione del mediatore resta a carico dell'organismo ospitante.

4.3 La liquidazione dei compensi di cui al punto 4.1 e 4.2 dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'organismo ospitante.

ART. 5 - MEZZI DI COMUNICAZIONE

5.1 Le parti comunicheranno gli adempimenti di cui al presente contratto tramite posta elettronica certificata.

ART. 6 – SEDI

6.1 Le parti si obbligano ad aggiornare costantemente il proprio sito internet con l'apertura o la chiusura delle rispettive sedi e dare comunicazione di tale aggiornamento.



6.2 Nel caso in cui una delle parti non potrà aggiornare il proprio sito internet avrà l'obbligo di comunicare direttamente ogni variazione.

ART. 7 - DURATA E RECESSO

7.1 Il presente Accordo quadro per la promozione della mediazione è concluso per 12 mesi e, pertanto, fino al 30 marzo 2023.

7.2 Resta facoltà delle parti, di anno in anno, valutare concordemente il rinnovo / la modifica delle condizioni del presente Accordo.

7.3 Un qualsiasi momento, qualora una delle Parti perda interesse all'Accordo stesso, senza alcun onere e senza alcuna necessità di motivazione e con un preavviso di almeno 4 mesi, ciascuna delle due parti contraenti è libera di comunicare all'altra, a mezzo di semplice telegramma, il proprio recesso.

ART. 8- RISERVATEZZA

8.1 Le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti, documenti, elaborati e qualsiasi altra informazione, di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta.

ART. 9 - DEPOSITO

9.1 Il presente Accordo viene redatto in 4 (**quattro**) originali, di cui uno verrà depositato dalle parti presso il Ministero di Giustizia, due rimarranno ognuno nella disponibilità di ciascun contraente e il quarto presso la sede di Rieti via Paolessi n. 107.


ART. 8 - REGISTRAZIONE

8.1 La registrazione del presente Accordo farà carico sulla parte che dovesse rendersi inadempiente.

Roma 30/03/2022


ORGANISMO DI MEDIAZIONE OMNIA

Timbro e firma leggibile




ORGANISMO DI MEDIAZIONE LA CONCILIAZIONE DIREKTA ADR

Timbro
Firma Amm. Unico



Firma Direttrice sede di Rieti via Paolessi n. 107



Firmato digitalmente da:
SANTOPRETE ANTONELLA

Firmato il 12/04/2022 14:20

Seriale Certificato: 46142635952833153914680366922662704871

Valido dal 19/12/2019 al 18/12/2022

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3